



REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA  
DISCIPLINA  
DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Approvato

Con

Delibera di

Consiglio Comunale n. 17 del 27 febbraio 2008

*Testo vigente*

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge 447/95 e della L.R. 10 maggio 1999 n. 21.
2. Sono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, disciplinate dal primo comma dell'art.659 del C.P.

**TITOLO II**  
**DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE**  
**A CARATTERE TEMPORANEO**

art.2 - DEFINIZIONI

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

**Sezione 1**  
**CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI**

art. 3 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE

1. In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale. Per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc..).
2. Gli avvisatori acustici, se non obbligatori per legge, potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

#### art.4 – ORARI

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili al di sopra dei livelli di zona è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

#### art.5 - LIMITI MASSIMI

1. Il limite assoluto da non superare  $L_{Aeq}$ , valutato su intervalli di tempo di 10 minuti, è 70 dBA. Non si considerano i limiti differenziali ne' altre penalizzazioni. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti alle aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite  $L_{Aeq}$ , di 50 dBA a finestre chiuse.
2. Il comma 1 si applica in caso di cantieri di breve durata e comunque non superiore ai 21 gg. Per i cantieri di durata superiore ai 21 gg. occorre un'apposita domanda al Sindaco.
3. In ogni caso, dalle ore 12,30 alle ore 15,00, le attività dei cantieri della presente non possono superare i limiti di immissione per le zone di classe 5.

#### art. 6 - EMERGENZE

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, si deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.
2. La deroga viene emessa, anche a sanatoria, dal Comune.

#### art. 7 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli artt. precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione tranne i casi previsti dall'art. 5, 2° comma. Tali limiti saranno riportati nei relativi permessi a costruire/autorizzazioni.
2. Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel presente regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare la deroga richiesta.

## Sezione 2

### MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

#### art.8 - DEFINIZIONI

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro necessiti per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.
2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale e qualora non superino le 16 giornate nell'arco di un anno solare.

#### art. 9 - LOCALIZZAZIONE

1. Le manifestazioni di cui all'art. 8 dovranno essere ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4, comma 1 lettera a), della Legge 447/95 individuate nelle Tavole di Classificazione Acustica adottate dal Comune.
2. Le attività di cui all'art. 8 non si possono effettuare nelle aree ospedaliere e, se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno influenzarne i livelli acustici.

#### art.10 - LIMITI ED ORARI

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art. 8 è consentito nei limiti ed orari indicati nella tabella 1.
2. Le deroghe indicate in tabella sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.
3. Le categorie indicate nella tabella 1 sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.

4. I limiti indicati in tabella sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Si applica il criterio differenziale come indicato in tabella.

art.11 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Lo svolgimento nel territorio comunale di attività ricomprese nell'art. 8 deve essere esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati in tabella 1 e necessita di comunicazione da inviare al Sindaco 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione - il quale la trasmette con tempestività agli organi preposti al controllo - come da allegato 4 al presente Regolamento.
2. Per tutte le attività non ricomprese in tabella 1 il responsabile dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di deroga 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione. Il Sindaco, sentito il parere dei Servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

**TITOLO III**

**ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE**

art. 12 - MACCHINE DA GIARDINO

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 19. Nei giorni festivi ed di sabato, dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.
2. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

art. 13 - ALTOPARLANTI

1. L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

art. 14 - CANNONCINI ANTISTORNO

1. Per la protezione dei prodotti coltivati, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
  - posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
  - ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una recinzione;
  - fascia oraria: 7.30 - 13.00 e 15.00 - 19.00: cadenza di sparo ogni 3 minuti;
  - fascia oraria: 13.00 - 15.00: cadenza di sparo ogni 6 minuti;
  - in caso di piccoli vigneti, valutare la sostituzione del cannone con attrezzature non rumorose.

art. 15 – DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

1. I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi stabilimenti devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi.
2. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico, devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
3. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

art. 16 - AUTOLAVAGGI

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 21.00 e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 21.00.
2. Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno 100 mt. dalle

stesse.

art. 17 - CIRCOLI PRIVATI E PUBBLICI ESERCIZI

1. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa ai centri commerciali e alle grandi strutture di vendita, di cui al D.lgs. 31 MARZO 1998, n. 114 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1977 n. 59" deve contenere i dati e le informazioni di seguito elencate se non già previste dalla DO.I.MA. e/o D.P.C.A.:
  - a) tipologia e caratteristiche dei locali o delle strutture;
  - b) eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotta dall'insediamento;
  - c) descrizione delle attività, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti rumorose previste (carico/scarico merci, ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, etc.). Per le sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo, occorre indicare la loro puntuale collocazione, specificando se è interna od esterna, le modalità e i tempi di funzionamento. La descrizione delle sorgenti può essere dedotta da dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori a distanza nota, forniti dal produttore e disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su impianti o apparecchiature dello stesso tipo;
  - d) i livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprietà ed ai ricettori presenti al di fuori. Tali livelli devono tenere conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi.
  - e) dati e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio se le stesse sono prossime ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi.
2. La documentazione di previsione di impatto acustico per le discoteche e per gli impianti sportivi e ricreativi (intendendo per impianti ricreativi strutture fisse e permanenti, anche ad esercizio stagionale, come parchi divertimenti, impianti con giochi acquatici, luna park, etc.) deve contenere i dati e le informazioni di seguito elencate se non già previste dalla DO.I.MA. e/o D.P.C.A.:
  - a) tipologia e caratteristiche dei locali o delle strutture;

- b) eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare nella zona indotta dall'insediamento;
  - c) descrizione degli impianti e delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore previste (ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora etc.)  
Per le sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare la loro puntuale collocazione, specificando se è interna od esterna, le modalità e i tempi di funzionamento. La descrizione delle sorgenti può essere dedotta da dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori a distanza nota, forniti dal produttore o disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su sorgenti sonore dello stesso tipo;
  - d) i livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprietà ed ai ricettori presenti al di fuori, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori, all'utilizzo delle zone di parcheggio e degli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone. Tali livelli devono tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi;
  - e) per i locali collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni ad ambiente abitativo, occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali, attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono;
3. Per la realizzazione, l'ampliamento o la modifica di circoli privati e pubblici esercizi che non prevedono la presenza di sorgenti sonore significative, cioè tali da perturbare ovvero modificare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tale condizione, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, da parte del titolare dell'esercizio.
4. Per gli altri casi occorre predisporre adeguata documentazione se non già previste dalla DO.I.MA. e/o D.P.C.A. contenente i dati e le informazioni di seguito elencate:
- a) la capacità ricettiva massima dell'esercizio, l'orario di apertura al pubblico, l'eventuale utilizzo di aree esterne nonché la disponibilità di parcheggio per i veicoli;
  - b) la collocazione e la descrizione delle caratteristiche di emissione sonora degli impianti e delle apparecchiature rumorose, i tempi di funzionamento delle singole sorgenti e le stime dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi esterni, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori e le caratteristiche di emissione delle

sorgenti sonore (componenti impulsive e tonali). Per gli ambienti abitativi maggiormente esposti, occorre stimare i livelli sonori di immissione differenziale;

- c) per i locali collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni ad ambiente abitativo occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono. Occorre inoltre valutare ed eventualmente impedire qualunque tipo di propagazione per via solida (vibrazioni), indicando opportuni accorgimenti od opere.

## **TITOLO IV**

### **ABITAZIONI PRIVATE**

#### **art. 18 – CONDIZIONATORI**

1. I condizionatori devono essere installati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi tale da non creare emissioni di aria calda e di rumore, con valori che superino i limiti di emissione previsti dalla classificazione acustica e i limiti differenziali previsti dall'art. 4 del DPCM 14 novembre 1997.
2. I condizionatori devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida.
3. Ove necessario, il Comune ha facoltà, anche dopo l'installazione, di chiedere idonea documentazione sulle caratteristiche tecniche del condizionatore e la posizione reciproca rispetto alle altre abitazioni, firmata da tecnico competente o rilasciata dalla casa costruttrice del condizionatore al momento dell'acquisto. Per i dati dell'impianto, i progettisti potranno utilizzare l'apposito modello reperibile presso il Servizio Ambiente.
4. Ciascun condizionatore deve essere munito di marcatura CE e relativa Certificazione di Conformità e del libretto di uso e manutenzione da tenere a disposizione del personale del Comune e dell' A.R.P.A.V. addetti ai controlli.
5. I condizionatori a servizio di ospedali o case di cura, possono essere utilizzati purché sia dimostrato il rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

#### **art. 19 – ORARIO PER L'USO DI MACCHINARI O IMPIANTI RUMOROSI**

1. In generale, per quanto non previsto dal presente Regolamento, l'orario in cui è consentito l'uso di macchinari o impianti rumorosi, purché nel rispetto dei limiti previsti dalla

normativa, è dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle 20.00.

## **TITOLO V**

### **SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

#### art. 20 - **SANZIONI**

1. Per le strutture di cui al TITOLO III, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.
2. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

#### art.21 - **MISURAZIONI E CONTROLLI**

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente ed in particolare al Decreto Ministeriale 16/03/1998.
2. L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale ed alla sezione provinciale dell'A.R.P.A.V. per quanto riguarda le misurazioni fonometriche.

**TABELLA 1**

	<b>DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE</b>	<b>AFFLUSSO PREVISTO  (o CAPIENZA)</b>	<b>DURATA</b>	<b>N. MAX. DI GG.  PER SITO</b>	<b>LIMITE  ORARIO</b>
1	CONCERTI IMPORTANTI ALL' APERTO  (ad es. nelle piazze del centro storico, negli stadi)  l'importanza è data dall'afflusso previsto	> 1000	1 giorno	5  (non consecutivi)	dalle 15.00  alle 24.00  (1)
2	CONCERTI IMPORTANTI AL CHIUSO (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport) l'importanza è data dall'afflusso previsto	> 1000	1 giorno	10  (non consecutivi)	dalle 15.00  alle 24.00 (1)
3	CONCERTI ALL' APERTO o AL CHIUSO  (ad es. nei chioschi estivi)	< 1000	1 giorno	16	dalle 15.00  alle 23.30 (1)
5	Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e Intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	< 500	<=16	16	23.30
6	Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o altro, <u>rilevanti e di lunga durata</u> con balere, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, luna park, ecc. se con concerti importanti da valutare insieme a cat. 1	>1000	>10	illimitato	09.00 - 13.00  15.00 – 24.00
7	Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o altro <u>di breve durata e coinvolgenti un numero limitato di persone</u> con balere, dibattiti, luna park, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, ecc.  se con concerti importanti da valutare insieme a cat. 1	< 1000	<=10	10	09.00 - 13.00  15.00 – 24.00

(1) comprende anche il sound check pomeridiano

/giugno 2008